

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Revisione approvata dal Consiglio d'istituto con delibera n. 124 del 14 aprile 2023

Art. 1 - Finalità

Le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali di istruzione e formazione della scuola, devono essere coerenti con gli obiettivi educativi e didattici del corso di studi e devono essere capaci, per spirito e modalità organizzative, di suscitare l'interesse degli allievi in relazione anche alla fascia di età, alle provenienze e al tipo di scuola frequentato, non hanno, quindi, finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici.

La loro caratteristica comune è quella di integrare la normale attività della scuola con la formazione generale della personalità degli alunni o con il completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro. Sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.

Il presente regolamento trova applicazione in tutte le iniziative deliberate dagli organi competenti, che prevedono spostamenti organizzati delle scolaresche.

Le iniziative vengono ricondotte esclusivamente alle seguenti categorie:

- a. visite guidate e uscite connesse alla partecipazione a manifestazioni sportive che si effettuano nell'arco di una giornata o parte di essa e non comportano alcun pernottamento fuori sede,
- b. viaggi d'istruzione che comportano uno o più pernottamenti fuori sede e si possono distinguere in:
 - viaggi diretti ad accrescere il bagaglio culturale degli allievi attraverso visite a luoghi di interesse artistico, storico, scientifico, ecc.,
 - viaggi di carattere tecnico-professionale, finalizzati all'acquisizione di cognizioni e di esperienze tecnico-scientifiche integrative a quelle normalmente acquisite in classe, al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro, anche in vista dell'inserimento lavorativo degli allievi,
 - viaggi di carattere sportivo-naturalistico capaci di accrescere lo spirito associativo degli allievi, di allargare l'ambito della loro conoscenza e sensibilità ambientale o finalizzati alla conoscenza di particolari specialità sportive, alla partecipazione a manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, allo svolgimento di attività in ambiente naturale, quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche o verdi o ad altre rispondenti a significative esigenze di carattere sociale,
 - viaggi legati a esperienze e/o manifestazioni inerenti l'educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità,
- c. scambi culturali con altre nazioni il cui obiettivo è anche la conoscenza e/o approfondimento della realtà linguistica del paese straniero dove si trova la scuola partner.

Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e quelli di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato. Nella programmazione sono preferiti viaggi in cui la percentuale di tempo dedicato al trasporto non è prevalente rispetto al tempo dedicato alla permanenza e alla visita dei luoghi, fatta eccezione per i viaggi che si configurino, per loro natura, itineranti.

Alle uscite nell'ambito del territorio comunale (per le quali è normalmente sufficiente l'annotazione sul registro di classe) si applica lo stesso regolamento qualora comportino il coinvolgimento di più docenti o la modifica dell'orario delle lezioni.

Art. 2 - Organi competenti

Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate devono essere correlate alla programmazione didattica educativa e quindi esigono una preventiva programmazione condivisa, coerente con specifiche esigenze di natura didattica e in armonia con le linee indicate dal PTOF.

VIAGGI D'ISTRUZIONE

A tal fine, entro **ottobre** ciascun Consiglio di Classe individuerà la meta in Italia ed all'estero, in relazione agli obiettivi didattici. Nel formulare la ciascuna proposta il Consiglio di Classe valuterà attentamente il rapporto costi-benefici e terrà presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi.

Il docente promotore del viaggio di istruzione, individuata la meta, comunicherà la proposta del viaggio d'istruzione nel corso del Consiglio di Classe di novembre alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni.

Dal verbale della riunione dovranno risultare con precisione:

- gli obiettivi culturali e didattici che si intendono perseguire,
- l'itinerario e le mete,
- le date previste per l'effettuazione,
- il numero degli allievi,

- il mezzo di trasporto richiesto,
- i docenti accompagnatori, fra i quali dovrà essere individuato il docente organizzatore e l'eventuale sostituto in caso di assenza del titolare,
- il nominativo di n. 1 docente supplente

I dati dovranno essere riassunti in un'apposita scheda, predisposta dall'Ufficio Didattica, che dovrà essere consegnata in segreteria a cura del docente referente.

Nel Consiglio di Classe di novembre verrà chiesta e deliberata l'approvazione del viaggio d'istruzione. Subito dopo verranno distribuiti i moduli di autorizzazione a partecipare al viaggio d'istruzione e le famiglie degli alunni confermeranno la partecipazione versando una quota a titolo di acconto pari al 50 % dell'importo dovuto e comunque non inferiore ai costi fissi del viaggio, firmando inoltre la scheda di adesione definitiva (anche per gli alunni maggiorenni che risiedono con i genitori).

Il *Consiglio di Istituto*, nell'ambito delle sue competenze in merito all'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola e nei limiti delle disponibilità di bilancio, approva il Piano Annuale delle attività extrascolastiche, quindi anche dei viaggi d'istruzione, verificando la congruità con i criteri organizzativi stabiliti dal presente regolamento.

Il *Dirigente Scolastico* predispone il procedimento amministrativo per attuare la delibera del Consiglio e realizza il programma licenziato dagli Organi Collegiali, nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di organizzazione e gestione che gli competono, in particolare svolge la necessaria attività negoziale avvalendosi della collaborazione del Direttore SGA.

La programmazione delle iniziative deve concludersi tassativamente entro il 30 novembre dell'anno scolastico in corso in modo da consentire il regolare espletamento del procedimento amministrativo di cui la delibera del Consiglio di Istituto costituisce l'atto finale.

VISITE GUIDATE

Le visite guidate devono essere approvate con delibera del Consiglio di Classe e avere il consenso delle famiglie (tagliando). I docenti che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non sono in grado di prevederne né i luoghi né i tempi, dovranno comunque indicare quante visite di un giorno si prevedono e quali ne siano le finalità generali. L'organizzatore della visita, in seguito, presenterà in segreteria tassativamente 30 giorni prima della data prevista per l'uscita, la richiesta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte, indicando il percorso ed eventuali tappe. Il medesimo è tenuto anche a inviare apposita comunicazione alle famiglie per la presa visione e l'approvazione.

La segreteria comunicherà quindi l'importo a carico di ciascun alunno, quindi dovranno pervenire alla segreteria in un'unica soluzione le autorizzazioni dei genitori.

Ogni genitore dovrà versare, attraverso la piattaforma PagoPA (sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni), la quota della visita guidata, del viaggio di istruzione, ecc. L'importo è detraibile nella denuncia dei redditi come chiarito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4/4/2017 al punto "spese di istruzione non universitarie".

Il docente proponente dovrà consegnare in segreteria, in un'unica soluzione, le distinte di versamento delle quote di partecipazione effettuate dalle famiglie almeno 5 giorni prima della data della visita guidata, del viaggio di istruzione, ecc.. Chi non avesse versato non potrà partecipare e la quota verrà ridistribuita fra i partecipanti.

Art. 3 - Organizzazione e realizzazione delle iniziative

Il Consiglio d'Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti per ciò che concerne la programmazione didattica ed educativa, adotta i seguenti criteri generali ed organizzativi per la programmazione e attuazione delle iniziative in argomento:

a- Costi ed oneri

1. Dal momento che visite e viaggi d'istruzione fanno parte della programmazione educativa e didattica, sarà cura della scuola proporre iniziative alle quali, sia per motivi economici che per altri motivi, possano effettivamente partecipare tutti gli alunni della classe, contenendo in particolare le spese entro limiti ragionevoli ed evitando che le quote di contribuzione degli alunni creino situazioni discriminatorie o gravino con spese onerose sul bilancio delle famiglie degli studenti o su quello della scuola.
2. Le famiglie devono essere informate prima dell'adesione del costo massimo del viaggio di istruzione.
3. In presenza di studenti di famiglie in difficoltà economica l'Istituto sosterrà il costo del viaggio di istruzione di più giorni con un contributo massimo pari al 50% per ogni richiedente (previa presentazione della certificazione ISEE) entro un plafond massimo di € 1.500.00.
4. Il livello dell'ISEE per la presa in carico della richiesta non dovrà essere superiore a quello fissato dalle norme ministeriali per l'esenzione dalle tasse scolastiche.

5. Le *settimane bianche* saranno organizzate previo accertamento della possibilità di usufruire delle attrezzature a prezzi ridotti, per il periodo necessario, al fine di evitare agli allievi discriminazioni o confronti mortificanti.
6. Per motivi economici ed organizzativi le classi che parteciperanno a viaggi d'istruzione saranno preferibilmente due per viaggio in modo tale da ottimizzare la spesa sia per gli studenti che per l'Istituto.
7. La scuola si impegna a sostenere l'intera spesa per il viaggio, il soggiorno e l'eventuale missione dei docenti accompagnatori.
8. Contestualmente all'atto dell'adesione al viaggio di istruzione è richiesto il versamento di una somma fino al 50% della quota di partecipazione. In caso di successiva documentata rinuncia al viaggio, dietro richiesta da parte della famiglia, potrà essere predisposto rimborso dell'importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità attribuite dalla agenzia organizzatrice. Il saldo sarà versato dagli studenti entro il termine di almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza nel caso di viaggi di istruzione e dieci giorni prima della visita guidata.
9. Per l'organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione l'Istituto si avvarrà di agenzie di viaggio secondo la normativa vigente.

b- Partecipanti

1. Ferma restando l'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola, salvo deroga espressa dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto, i viaggi verranno effettuati per classi intere, allo scopo di contenere la discontinuità nella erogazione delle lezioni.
2. Per i viaggi d'istruzione di più giorni il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito nel 66% degli studenti frequentanti per le classi dei corsi diurni e del 50% per le classi dei corsi serali. Per il calcolo delle suddette percentuali minime devono essere conteggiati gli allievi effettivamente frequentanti. Per effettiva frequenza gli allievi devono avere seguito almeno il 50% delle lezioni al momento della raccolta delle adesioni da parte del docente organizzatore. Inoltre per il computo della percentuale si dovrà sottrarre anche il numero di studenti che il Consiglio di Classe, per deliberati motivi, avrà ritenuto opportuno non ammettere all'iniziativa. Deroghe per gravi e/o documentati motivi ai succitati criteri sono assunte dal Dirigente Scolastico nella misura massima di 2 alunni per classe.
3. Alle visite guidate è obbligatoria la partecipazione dell'intera classe. L'eventuale assenza dello studente nel giorno della visita guidata deve essere giustificata.
4. Gli studenti che per gravi e comprovati motivi non partecipano al viaggio di istruzione hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le eventuali attività appositamente programmate dalla scuola in sostituzione. L'assenza non autorizzata sarà considerata infrazione disciplinare.
5. Va acquisita la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente. Per gli alunni con handicap grave sarà verificata la necessità di particolare sistemazione alberghiera e trasporto.
6. Ai viaggi di istruzione e alle visite guidate è rigorosamente vietata la partecipazione di persone estranee. Previa delibera del Consiglio d'Istituto, per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione di genitori degli allievi o di un loro delegato, purché la loro presenza sia necessaria ai fini dell'attuazione del viaggio, non vi siano oneri per la scuola e non vengano loro affidati compiti di vigilanza generale degli allievi. Essi sono tenuti a partecipare alle attività previste dal programma.

c- Periodo e tempi di effettuazione

1. Viaggi e visite possono svolgersi durante tutto l'anno scolastico, ad eccezione dei trenta giorni che precedono la fine delle lezioni e non potranno effettuarsi nei periodi in cui è previsto la sospensione delle lezioni per attività istituzionali (scrutini, elezioni scolastiche, riunioni di organi collegiali, ecc.).
2. Possono svolgersi visite guidate (quindi in giornata) anche nei trenta giorni che precedono la fine delle lezioni solo qualora le condizioni climatiche consentano l'accesso solo nella primavera avanzata a determinati ambienti naturali o per problemi di prenotazioni (es. di musei, impianti, ecc.). Tutte le eccezioni dovranno essere motivate e richieste per tempo e saranno autorizzate direttamente ed esplicitamente dal Dirigente.
3. I viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive potranno essere realizzati anche durante i periodi di sospensione delle lezioni o vacanza. La scelta degli accompagnatori dovrà cadere preferibilmente sui docenti di educazione fisica.
4. Ciascuna classe può svolgere nel corso dell'anno scolastico visite guidate per un massimo di cinque giornate con la precisazione che non vanno conteggiate, entro questo limite, le uscite attinenti il programma della materia e che si esauriscono nell'orario di lezione previsto (es. uscite per rilievi, lezioni all'aperto, visite a mostre, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche).
5. I viaggi di più giorni saranno consentiti soltanto a partire dalle classi seconde e, di norma, per la seguente durata:

classi seconde:	max 2gg.
classi terze:	max 5gg
classi quarte e quinte:	max 6gg.
classi ITC (terze, quarte e quinte):	max 6gg.

6. Gli scambi di classe all'estero e gli stage linguistici, vista la specifica finalità degli stessi, possono avere una durata anche superiore ai 15 giorni.
7. Eventuali deroghe per l'attuazione di viaggi funzionali a particolari progetti potranno essere autorizzati dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio Docenti.
8. I soggiorni all'estero legati alla programmazione del Progetto Europeo Erasmus Plus 2014-2020 s'intendono automaticamente approvati quanto a periodo e durata di effettuazione, con l'ammissione ufficiale da parte degli Enti preposti.

Art. 4 - Designazione dei docenti accompagnatori e di altri partecipanti

1. Gli accompagnatori sono individuati dal Dirigente fra i docenti disponibili appartenenti alla classe che effettua il viaggio o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe stessa, e delle materie attinenti o affini con le finalità del viaggio. I docenti accompagnatori non potranno ritirare successivamente la propria disponibilità, se non in caso di gravi e comprovati motivi.
2. I docenti accompagnatori non possono superare di norma un massimo di 6 giorni di uscita nell'arco dell'anno scolastico. Sono esclusi dal calcolo delle giornate i giorni festivi e, per i docenti, i giorni liberi. Nell'individuare i docenti accompagnatori il Dirigente scolastico tiene conto anche delle loro precedenti assenze dal servizio, per qualsiasi motivo.
3. Deve essere favorito un avvicendamento dei docenti accompagnatori, e ogni docente può partecipare di norma ad un solo viaggio di istruzione nel corso dell'anno scolastico (salvo situazioni contingenti).
4. Almeno un docente accompagnatore deve possedere competenza disciplinare relativa agli obiettivi della visita e competenza linguistica per i viaggi all'estero. Il Dirigente può aggregare ai docenti accompagnatori altro insegnante, anche di classi diverse da quelle interessate al viaggio d'istruzione, con accertate competenze specifiche in ordine agli obiettivi del viaggio.
5. Tenuto conto che per i docenti l'incarico in argomento costituisce modalità particolare di prestazione di servizio, il Dirigente Scolastico, accertata anzitutto la volontaria disponibilità di un sufficiente numero di docenti, procederà alle designazioni secondo le seguenti modalità:
 - n. 1 docente accompagnatore ogni 15 studenti (se minorenni), 18/20 studenti (se maggiorenni), con un minimo di due docenti per gruppo in caso di uscite con pernottamenti;
 - tra i docenti accompagnatori è preferibile la presenza di un docente per ciascun genere se l'uscita si effettua in più di una giornata e sono presenti ragazze
 - qualora vi sia presenza di allievi certificati L.104 è preferibile (anche se non obbligatoria per legge) che tra gli accompagnatori vi sia il docente di sostegno
 - per i docenti di sostegno il rapporto max è di n. 1 docente ogni n. 2 studenti; nel caso in cui il docente di sostegno non sia disponibile, affinché il viaggio sia autorizzato, esso dovrà essere sostituito dal Consiglio di Classe con un altro docente della classe o, in alternativa, dal genitore dell'allievo, che si renda disponibile.
6. Tra i docenti accompagnatori il Dirigente Scolastico nomina il docente organizzatore che fungerà da collegamento tra la segreteria didattica, gli studenti e le famiglie interessati.
7. Alle iniziative di cui all'art.1 non saranno ammessi estranei alle classi interessate, anche se facenti parte dell'organico dell'Istituto, se non per esplicita e motivata autorizzazione del Dirigente Scolastico. Per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione ai viaggi d'istruzione e visite guidate del personale ATA, purché non vengano affidati a detto personale compiti di vigilanza sugli allievi.

Art. 5 - Competenze dei docenti

Sarà cura del docente organizzatore preparare gli studenti al futuro viaggio con apposite lezioni. Inoltre dovrà far pervenire alla Segreteria, in unica soluzione, l'autorizzazione/adesione e coordinare il versamento del relativo acconto e del saldo da parte degli studenti. Per le visite guidate e i viaggi di istruzione, tutta la documentazione deve essere prodotta al Dirigente almeno 10 giorni prima della partenza. Non verrà dato seguito alle richieste di autorizzazione prevenute oltre tale limite e/o non conformi a quanto indicato nei punti precedenti.

Al docente organizzatore spetta altresì l'onere della raccolta delle eventuali informative a carattere sanitario e permessi di soggiorno limitato (alunni stranieri) dei partecipanti al viaggio di istruzione, la lettura delle stesse e il riserbo sui contenuti come previsto dalle norme sulla privacy. Il medesimo organizzatore avrà cura di informare gli altri docenti accompagnatori.

Al rientro in sede il docente organizzatore e quelli accompagnatori dovranno far pervenire entro 5 giorni una relazione scritta sull'andamento dell'iniziativa in cui siano evidenziati i seguenti elementi:

- verifica degli obiettivi programmati,

- interesse e comportamento degli studenti,
- eventuali disguidi ed inconvenienti occorsi,
- dettagliata descrizione di eventuali incidenti,
- proposte migliorative.

Dovranno inoltre essere segnalate tempestivamente le inadempienze imputabili alle ditte di trasporto o alle agenzie al fine di consentire all'Ufficio di Segreteria l'immediata contestazione. La scuola potrà così tutelarsi legalmente e per il futuro escludere tali ditte dall'elenco dei fornitori.

Art. 6 - Norme generali per la partecipazione degli studenti

1. Se l'allievo è minorenne sarà tassativamente necessario acquisire per iscritto il consenso della persona che esercita la potestà familiare. Per i maggiorenni residenti in famiglia è necessario il consenso scritto da parte dei genitori.
2. Il consenso scritto, previsto per gli allievi minorenni, dell'esercente la patria potestà costituisce il presupposto per la partecipazione dell'alunno al viaggio, ma non esonera docente organizzatore ed accompagnatori dalle responsabilità di ogni ordine previste dalle leggi italiane. I docenti in particolare dovranno assicurare la costante e assidua vigilanza sugli alunni.
3. Tutti gli studenti dovranno essere muniti di un documento di identificazione e dovranno essere inseriti nell'elenco della classe di appartenenza convalidato dal Dirigente Scolastico.
4. Nei viaggi all'estero i partecipanti dovranno essere provvisti di documento valido per l'espatrio e del documento valido per l'assistenza sanitaria all'estero.
5. Tutti i partecipanti dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Per i viaggi di istruzione finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche o a esercitazioni di lavoro resta valida l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
6. Gli studenti che abbiano conseguito, nello scrutinio del primo trimestre una votazione di condotta minore o uguale a sei, non sono ammessi alla partecipazione al viaggio di istruzione. Il Consiglio di Classe valuta comunque la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari.
7. Le serate saranno organizzate dagli accompagnatori come da programma di viaggio; è comunque vietato entrare in discoteche o sale giochi.

Art. 7 - Norme di comportamento degli studenti

1. Lo studente partecipante all'iniziativa dovrà:
 - a. mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate, un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose e coerente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica, evitando in particolare comportamenti chiassosi od esibizionistici;
 - b. osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto;
 - c. evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
 - d. muoversi in albergo in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno nella struttura ospitante;
 - e. non detenere bevande alcoliche, anche se maggiorenne, o sostanze psicotrope e farne uso;
 - f. evitare assolutamente, per ragioni di sicurezza, di fumare in camera;
 - g. mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori, e non allontanarsi senza esplicita autorizzazione, anche se maggiorenne, essere puntuale agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali nel corso della giornata;
 - h. non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
 - i. rispettare la decisione dei docenti accompagnatori di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere;
 - j. rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, per evitare stanchezza il giorno dopo e quindi perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio.
2. Nel caso di scambio culturale con soggiorno in famiglia, l'alunno dovrà tenere nei confronti della famiglia ospite un comportamento ugualmente ispirato alla massima correttezza e rispettare le indicazioni ricevute dalla famiglia ospitante.
3. Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l'iniziativa verranno successivamente riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati. Lo stesso Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di istruzione.
4. Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile se individuato o all'intero gruppo coinvolto.

5. Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei singoli studenti, possono contattare i genitori o l'esercente la patria potestà, per richiedere un intervento diretto sullo studente.
6. In caso di gravi inosservanze delle regole gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne verrà immediatamente predisposto il rientro.
7. Ove si creassero situazioni di particolare gravità, d'intesa fra il docente organizzatore, quelli accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.

Art. 8 - Responsabilità dei genitori

I genitori:

1. si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico e si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio. Nel caso di mancata partecipazione al viaggio o alla visita, l'eventuale rimborso delle quote versate verrà effettuato previa deduzione delle spese già sostenute e/o impegnate dall'Istituto e/o delle penalità disposte dalle agenzie di viaggio;
2. sono tenuti a sottoscrivere eventuali forme di copertura assicurativa aggiuntiva, ritenute necessarie dalla Scuola;
3. sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o al Coordinatore del Consiglio di Classe, al momento della richiesta di partecipazione, situazioni di salute (ad esempio diabete, allergie, assunzione di farmaci, ecc..) che prevedano particolari premure o accorgimenti da parte dei docenti (organizzatore ed accompagnatori);
4. devono intervenire in caso di richiesta dei docenti (organizzatore ed accompagnatori) anche per far rientrare a casa lo studente, se allontanato per motivi disciplinari.